



COMUNE DI CARBONIA

Provincia di Carbonia Iglesias

Servizio V – Ambiente

Piazza Roma 1 – 09013 Carbonia

Tel. 0781694.1 – Fax 0781694223 – P.E.C. comcarbonia@pec.comcarbonia.org

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI CINQUE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA - C.I.G. Z2616884F1

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Carbonia intende affidare in concessione porzioni di suolo pubblico per l'installazione e gestione di complessivi n. 5 (cinque) distributori automatici di acqua potabile microfiltrata refrigerata (naturale e gassata) - denominati "Case dell'acqua" - dell'estensione massima, per ciascun impianto, di circa m² 9,00.

Le aree individuate per installare gli impianti, meglio identificate nelle planimetrie di cui all'allegato 1, tutte di proprietà comunale, sono le seguenti, su ciascuna delle quali può essere realizzata una sola casa dell'acqua:

- 1) Carbonia zona centro: Piazza Enrico Berlinguer;
- 2) Carbonia zona nord: Piazza 1° Maggio;
- 3) Carbonia zona sud: Via Giovanni Pascoli - piazzetta Circostrizione;
- 4) Cortoghiana: Via Carlo Bresciano - piazzetta Circostrizione;
- 5) Bacu Abis: Via Vall'Imperina 1.

Resta facoltà del concessionario proporre, entro due anni dall'affidamento della concessione, ulteriori localizzazioni per installare nuovi impianti, oltre quelli di cui alla presente procedura, da realizzarsi agli stessi patti e condizioni previsti nella concessione originaria, ad eccezione del canone annuo, che sarà proporzionalmente rideterminato in relazione al numero delle installazioni aggiuntive.

2. DURATA, CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E ALTRI ONERI

La durata della concessione è prevista in anni 4 (quattro), eventualmente rinnovabili per altri 4 (quattro anni), dalla data del verbale di avvio di esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010.

L'assegnazione della concessione è soggetta al pagamento di un canone **annuo** complessivo, a carico del concessionario, dell'importo a base d'asta di € 1.000,00/anno (soggetti a rialzo) oltre I.V.A., se dovuta, da corrispondere per tutta la durata della concessione.

Dovranno essere corrisposte, inoltre, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico e la tassa rifiuti, per l'intero periodo contrattuale.

Nell'eventualità in cui il concessionario eserciti la facoltà, di cui al punto precedente, di proporre, entro due anni dall'affidamento della concessione, ulteriori localizzazioni per installare nuovi impianti, oltre quelli di cui alla presente procedura, da realizzarsi agli stessi patti e condizioni previsti nella concessione originaria, dovrà essere corrisposto, a titolo di canone annuo, l'importo corrispondente ad un quinto di quello annuo complessivo offerto in sede di gara, oltre I.V.A., se dovuta, da corrispondere per tutta la durata residua della concessione originaria per ciascun impianto aggiuntivo. Anche in questo caso dovranno essere corrisposte, entro il medesimo arco temporale, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico e la tassa rifiuti.

3. TERMINI REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTI

La realizzazione e la messa in esercizio delle "Case dell'acqua" dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 4 (quattro) mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione. Trova applicazione la lett. C) del successivo art. 9.

4. REQUISITI TECNICI MINIMI

Ciascuna postazione dovrà essere dotata di almeno 2 punti di erogazione da cui sarà possibile prelevare, per ciascuno acqua microfiltrata sia naturale che gassata sempre refrigerate.

L'impianto dovrà prevedere:

- display per informazioni operatore riportante il numero telefonico da contattare in caso di malfunzionamento;
- illuminazione con attivazione automatica a sensore fotocellula di luminosità;
- certificazione in base alle norme alimentari italiane e comunitarie;
- filtro sedimenti, filtro carboni attivi, lampade UV, sanificazioni con ozono;
- addizionamento CO₂;
- pagamento dell'acqua prelevata tramite tessera/chiavetta fornita direttamente dal concessionario con ricarica del credito sulle tessere/chiavette suddette e/o codice PIN segreto e/o con accettatore di monete.

I vani di erogazione dell'impianto dovranno avere dimensioni tali da consentire il riempimento di contenitori/boccioni di capacità sino a 5 litri.

Si precisa che non verranno prese in considerazione le offerte che proporranno distributori d'acqua con caratteristiche tecniche/gestionali inferiori a quelle sopra riportate.

5. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Saranno a carico del concessionario i seguenti oneri ed adempimenti:

- a.** progettare, fornire, installare, collaudare, mettere in esercizio e mantenere efficienti, a propria cura e spese, le strutture di erogazione dell'acqua conformemente alle vigenti normative in materia (in particolare D.M. 25/2012, Reg. CE 852/2004 e 882/2004);
- b.** acquisire tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, concessioni - di qualunque natura - necessari all'installazione dei distributori, alla loro utilizzazione e gestione, con oneri a totale carico del concessionario, compresi gli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici e scarichi fognari;
- c.** provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione di tutte le opere necessarie alla posa delle strutture;
- d.** provvedere al pagamento delle utenze e relative spese di allaccio;
- e.** provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle installazioni (manufatto, attrezzature, elementi accessori) sia all'interno che all'esterno delle stesse, al fine di garantire le condizioni igieniche e di sicurezza degli impianti e mantenere una perfetta qualità dell'acqua erogata e in particolare: sostituire periodicamente – secondo le indicazioni del manuale d'uso da trasmettere in copia al Comune - i dispositivi di filtraggio e di disinfezione, provvedere alla periodica pulizia del sito e alla sanificazione dei sistemi (in particolare ugelli di erogazione, tubazioni e pulsantiere);
- f.** prevedere punti di controllo per prelievi ASL prima e dopo il trattamento, in conformità al suddetto D.M. 25/2012. Il concessionario dovrà effettuare a proprie spese, presso un istituto autorizzato le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa per le acque a uso potabile o richieste dall'ASL e con la frequenza stabilita dalla stessa. I risultati delle analisi dovranno essere trasmesse alla competente ASL e resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi, utilizzando gli appositi spazi. In caso di non conformità delle analisi effettuate sull'acqua erogata il concessionario dovrà immediatamente sospendere l'erogazione ed adottare le misure necessarie a rendere di nuovo l'acqua erogata nei limiti di legge. L'acqua potrà essere nuovamente erogata solo dopo esito favorevole delle analisi comunicate all'ASL e solo dopo il benessere della stessa;
- g.** rifornire con tempestività i distributori delle bombole di CO₂ per l'addizionamento dell'acqua;
- h.** avvalersi esclusivamente di comprovato personale tecnico qualificato, opportunamente informato, formato e/o addestrato relativamente ai rischi per la sicurezza alimentare, alle misure di autocontrollo ed alle procedure basate sui principi HACCP, nonché ai corretti comportamenti igienici da tenere nello svolgimento delle proprie mansioni e nei casi di emergenza;
- i.** assumere direttamente ogni rischio derivante dallo svolgimento dell'attività (compresi i casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente, manlevando il Comune di Carbonia da qualsiasi tipo di responsabilità penale, amministrativa, civile;

- j.** garantire il mantenimento della linea igienica e della linea del freddo per la conservazione dell'acqua, anche in casi di interruzione dell'energia elettrica o dell'acqua fornita post-contatore, rimanendo esclusa qualunque responsabilità del Comune circa la cattiva conservazione dell'acqua e in genere per eventuali danni alla salute dei consumatori;
- k.** garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento delle strutture installate, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque entro le 36 ore successive al verificarsi dell'anomalia. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 72 ore, l'impresa è tenuta all'immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;
- l.** fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazioni o guasti;
- m.** procedere al pagamento utenze quali energia elettrica, acqua potabile, telefoniche, trasmissione dati e relative spese di allaccio;

6. TARIFFE ALL'UTENZA

Le tariffe all'utenza per litro di acqua erogata, offerte in sede di gara, si intendono fisse e di invariabili per tutta la durata della concessione.

Qualora la concessione, allo scadere dei 4 anni venisse eventualmente prorogata, il concessionario avrà diritto, previa richiesta al Comune, di applicare la revisione dei prezzi nella misura massima del 75% degli incrementi ISTAT. In tal caso subiranno lo stesso aumento percentuale i corrispettivi da versare al Comune. In ogni caso qualsiasi richiesta di variazione delle suddette tariffe dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione e da questa autorizzata.

7. RESPONSABILITÀ, CAUZIONI, GARANZIE E ALTRI ONERI DEL CONCESSIONARIO

A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario è tenuto a costituire dopo l'approvazione dell'aggiudicazione, e comunque entro il termine indicato dall'Amministrazione:

- a.** la cauzione definitiva nella misura pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00), a mezzo di fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia dovrà avere validità per l'intero periodo di gestione (anni 4). Qualora la concessione, allo scadere dei 4 anni venisse eventualmente prorogata, per lo stesso periodo corre l'obbligo per l'aggiudicatario di integrare la suddetta cauzione per l'ulteriore periodo di rinnovo;

- b. polizza assicurativa RCT con massimale minimo di € 1.000.000,00 (euro un milione/00) che tenga indenne il Comune da danni a persone e/o cose derivanti dal servizio.

Si precisa che questa Stazione appaltante non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in quanto, trattandosi di concessione, i servizi vengono svolti in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente. Pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero (rif. determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).

Resta immutato l'obbligo per il concessionario di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I relativi costi sono totalmente a carico del concessionario.

8. ONERI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ENTE CONCEDENTE

Il Comune di Carbonia riconosce al concessionario, a fronte di tutti i costi sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto di concessione.

9. REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto anche a titolo di risarcimento danni e senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, si riserva la facoltà di avvalersi - nei confronti del quest'ultimo - della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa diffida, al verificarsi di una delle seguenti cause:

- a. fallimento del concessionario ovvero avvio di una procedura concorsuale a suo carico;
- b. messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del concessionario;
- c. mancata realizzazione e la messa in esercizio delle "Case dell'acqua" entro 4 (quattro) mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
- d. realizzazione delle opere apportando modificazioni - non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale - rispetto al progetto originario;
- e. mancata produzione delle polizze assicurative richieste nel presente bando;
- f. abituale deficienza e negligenza nell'espletamento degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio - espressamente menzionati sia nel presente bando che nella concessione stipulata a seguito dell'aggiudicazione - allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano la fruibilità delle strutture, il decoro e la sicurezza dei luoghi;
- g. gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008, debitamente accertate e notificate, relativamente ai lavori di realizzazione e di manutenzione delle opere.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

La concessione per l'installazione dei manufatti su suolo pubblico può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

La revoca della concessione comporta l'obbligo per il concessionario di rimuovere prontamente a proprie spese gli impianti installati e ripristinare lo stato dell'area.

10. RECESSO

Il concessionario può recedere con preavviso di almeno 120 giorni senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. In caso di recesso il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese i distributori di acqua e ripristinare lo stato dell'area.

11. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) tutti i dati personali trasmessi in sede di istanza di partecipazione saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara per l'assegnazione della concessione in oggetto e della eventuale successiva stipula del contratto/convenzione.

12. RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni normative, legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

Dott.ssa Silvia Mocci